



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI i decreti n. 72633 del 12.04.2013, n. 70968 del 25.01.2013, n. 75873 del 23. 09.2013, n. 84714 del 19.09.2014 e n. 84873 del 24.09.2014;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.06.2013 relativo alla società **BASILE TRADING S.r.l.** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **BASILE TRADING S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.06.2013, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative, della società **BASILE TRADING S.r.l.**, secondo le modalità di seguito descritte:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Regione Abruzzo:** n. 3 lavoratori dipendenti presso la sede di Città S. Angelo (PE), di cui n. 2 lavoratori *full time* e n. 1 lavoratore *part time* al 75%;
- **Regione Emilia Romagna** – n. 3 lavoratori, dipendenti presso le sedi di:
 - Castel Guelfo (BO) – n. 2 lavoratori *full time*;
 - Cervia (RA) – n. 1 lavoratore *full time*;
- **Regione Lazio** – n. 4 lavoratori, dipendenti presso le sedi di:
 - Valmontone (RM) – n. 1 lavoratore *full time*;
 - S. Oreste (RM) – n. 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore *full time*, n. 1 lavoratore *part time* al 75% e n. 1 lavoratore *part time* al 50%;
- **Regione Toscana:** n. 3 lavoratori *full time* dipendenti presso la sede di Foiano della Chiana (AR);
- **Regione Puglia:** n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Molfetta (BA) di cui n. 1 lavoratore *part time* all'82,50% e n. 1 lavoratore *part time* al 75% .

I lavoratori sono sospesi con una riduzione oraria media del 21,90% a rotazione del personale coinvolto tenuto conto delle esigenze tecnico – organizzative aziendali. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per tutti i lavoratori per l'intero periodo.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 16.370,84 (sedecimilatrecentosettanta/84).

Codice Fiscale: 02187220393

Matricola INPS: 6605724376

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 16.370,84 (sedecimilatrecentosettanta/84), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 09/01/2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan